TRATTATO ITALO-VENEZUELANO DI ESTRADIZIONE FIRMATO A CARACAS IL 23 AGOSTO 1930

Art. 24

Il presente Trattato sara' ratificato e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma appena possibile. Esso entrera' in vigore un mese dopo lo scambio delle ratifiche, e si applichera' altresi' ai delitti commessi anteriormente alla sua entrata in vigore.

Ciascuna delle Alte Parti contraenti potra' denunciarlo in qualsiasi momento; in tal caso i suoi effetti cesseranno sei mesi dopo il giorno della denuncia.

In fede di che, i rispettivi plenipotenziari hanno firmato il presente Trattato e vi hanno apposto i rispettivi sigilli.

Fatto a Caracas, in due originali, italiano e spagnuolo, il giorno ventitre del mese d'agosto dell'anno mille novecento trenta.

Pedro Itriago Chacin. Antonio Cavicchioni.

Visto, d'ordine ili Sua Maesta' il Re:

Il Ministro per gli affari esteri:

Grandi.

Versione in vigore dal 9 giugno 1931, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Trattato italo-venezuelano di estradizione firmato a Caracas il 23 agosto 1930
Estremi	Legge 9 maggio 1931, n. 517
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 maggio 1931

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/trattato-italo-venezuelano-di-estradizione-firmato-a-caracas-il-23/art-24

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it